



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 23/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2013, n. 2234

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09.

L'Assessore al Welfare, dott.ssa Elena GENTILE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riferisce quanto segue:

Dal 4 marzo 2011 sono entrati in applicazione il Regolamento CE n° 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (di seguito definito "Regolamento"), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - abrogativo del Regolamento Ce n° 1774/2002 (previgente regolamento sui sottoprodotti di origine animale) - ed il Regolamento UE n° 142/2011 (di seguito definito "Regolamento di attuazione") della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento Ce n° 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997, per quanto riguarda taluni campioni ed articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Con delibera n. 687 del 16/05/2003 la Giunta Regionale aveva approvato le "Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Il "Regolamento" ha, però, introdotto modifiche relative all'iter procedurale per l'acquisizione del previsto riconoscimento, contemplando, analogamente a quanto previsto per il settore alimentare dal Reg. Ce n° 853/2004, un riconoscimento condizionato. Tale riconoscimento condizionato (o provvisorio) è rilasciato immediatamente ed esclusivamente in base all'esame documentale, qualora sussistano i requisiti strutturali minimi previsti. Il riconoscimento definitivo viene, invece, rilasciato a seguito di ispezione in loco al fine di valutare la sussistenza non solo dei requisiti strutturali, ma anche di quelli funzionali. In mancanza di questi, il riconoscimento condizionato può essere prorogato (per permettere l'adeguamento ad eventuali prescrizioni), sospeso (per le stesse precedenti motivazioni ma con l'impianto non in esercizio), o revocato (qualora non sia possibile adeguare strutturalmente e/o funzionalmente l'impianto, pertanto il riconoscimento non può essere rilasciato).

Ulteriore innovazione, introdotta dal "Regolamento", è rappresentata dall'obbligo di registrazione per le attività riportate nell'allegata tabella B.

Per alcune di queste, ai sensi dell'abrogato Regolamento Ce n° 1774/2002, era previsto il riconoscimento, mentre per altre non era previsto alcun adempimento autorizzativo.

Per tali novità, le procedure amministrative previste dalla D.G.R. n° 687/2003, che va abrogata, sono

sostituite da quanto previsto dal presente documento.

Resta confermato che l'Autorità competente al rilascio del riconoscimento o ad effettuare la registrazione, ai sensi del "Regolamento", rimane l'Ufficio 2 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (di seguito PATP) dell' Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, della Regione Puglia, su attività istruttoria effettuata dai Servizi Veterinari di Area "C" delle AA.SS.LL.

Si ritiene, inoltre, di dover rideterminare le tariffe, previste a carico dei richiedenti dalla predetta delibera, per gli adempimenti amministrativi, individuando, altresì, quelle a favore della Regione e quelle a favore dei Servizi Veterinari ASL.

Le determinazioni dirigenziali autorizzative già concesse agli impianti riconosciuti, ai sensi del Reg. Ce n° 1774/2002, continuano ad avere validità a condizione che gli impianti, se necessario, vengano adeguati alle prescrizioni del "Regolamento" e del "Regolamento di attuazione"

Inoltre, nella seduta del 7 febbraio 2013, la Conferenza unificata ha sancito l'Accordo tra il Governo (20/CU del 07/02/2013), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 "

Le predette Linee Guida, secondo quanto stabilito nell'Accordo, costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa delle norme sanitarie in materia di sottoprodotti di origine animale.

Esse, inoltre, forniscono indicazioni pratiche per conseguire gli obiettivi posti dalle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale nel rispetto della normativa vigente.

Destinatari delle Linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli Operatori del Settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro produzione alla raccolta, all'uso ed allo smaltimento.

L'Accordo impone alle Regioni e P.A. di recepire le Linee guida ed il loro recepimento sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Pertanto, fanno parte integrante del presente documento l'allegato A:"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 " e l'Allegato B: "Indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e per la comunicazione dei mezzi per il trasporto degli stessi, in applicazione dei Regolamenti CE n° 1069/2006 E UE n° 142/2011", e la modulistica e le tabelle correlate.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa e recepire le “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002” di cui all'Accordo Stato Regioni del 07/02/2013 (20/CU del 07/02/2013), riportate all'ALLEGATO A del presente documento;

- di approvare le “Indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e per la comunicazione dei mezzi per il trasporto degli stessi, in applicazione dei Regolamenti CE n° 1069/2006 E UE n° 142/2011”, riportate nell'ALLEGATO B del presente documento

- di approvare la modulistica necessaria per la registrazione/riconoscimento degli impianti e degli operatori del settore “sottoprodotti di origine animale” di cui ai modelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e le tabelle A e B riportate nell'ALLEGATO C come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di revocare la Delibera di Giunta Regionale n° 687 del 16/05/2003;

- di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 1985 del 2004;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente